

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

Circ. **05/A/200414**

San Fior, lì 14/04/2020

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

**OGGETTO: FINANZIAMENTO 25.000 – SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI/PREVIDENZIALI - PAGAMENTO DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

Sono pervenute a questo Studio molte richieste di informazioni sulle questioni di cui all'oggetto, che saranno trattate, qui di seguito, nell'ordine.

**FINANZIAMENTI ENTRO I 25 MILA EURO (art. 13 co. 2, lett. m) del D.L. 23/2020)**

A questa particolare misura, lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI ha dedicato un intero titolo all'interno della propria Circ. 08/E/200411 dell'11/04/2020, cui si fa espresso rinvio.

In questa sede, basti ricordare che:

- tali finanziamenti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e devono avere una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e, comunque, non superiore a 25.000 euro;
- l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

La novità da segnalare è che è possibile scaricare dal sito <https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/> il modulo di richiesta (Allegato 4 – bis).

Il Ministero dello Sviluppo economico rende noto che il beneficiario, per richiedere il finanziamento, potrà compilare e **inviare per mail (anche non certificata) il suddetto modulo alla propria banca.**

**SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI/PREVIDENZIALI**

**LA SOSPENSIONE LIMITATA EX ART. 8 DL N. 9/2020**

L'art. 8 del DL 2/03/2020 n. 9 aveva sospeso i versamenti delle ritenute alla fonte (solo quelle sui redditi di lavoro dipendente e assimilato), dei contributi previdenziali e assistenziali e per l'assicurazione obbligatoria scadenti nei mesi di **marzo ed aprile**, dovuti dalle **agenzie viaggi e dalle imprese turistico-ricettive (a prescindere dal loro fatturato)**, prorogandoli al **31/05/2020** e stabilendo, in alternativa, la rateizzazione fino ad un massimo di **5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio.**

## LA SOSPENSIONE EX DL N. 18/2020

L'articolo 60 del D.L. 18 del 17/03/2020, c.d. "cura Italia" prorogava, dal 16 al 20 marzo 2020, tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di ogni tipologia di soggetto (c.d. "mini proroga").

L'art. 61 del medesimo D.L. 18/2020:

1. da un lato, **estendeva la sospensione** di cui all'art. 8 del DL 2/03/2020 n. 9, relativa ai versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e per l'assicurazione obbligatoria scadenti nei mesi di **marzo ed aprile anche a talune altre particolari categorie di soggetti** (senza limitazioni in relazione al volume di ricavi), tra i quali, ad esempio:
  - i soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  - trasportatori merci e persone;
  - noleggiatori di mezzi di trasporto,
  - ecc...
2. dall'altro, **sospendeva anche** i versamenti relativi all'**IVA** in scadenza nel **(solo) mese di marzo 2020** (nessuna estensione al mese di aprile) dovuti sia dalle *agenzie viaggi e dalle imprese turistico-ricettive* che dagli altri soggetti di cui sub 1.

L'art. 62 del D.L. 18/2020, ha, poi, previsto un ulteriore allargamento della "Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi", stabilendo che:

- "Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione ... con ricavi o compensi non superiori a **2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i **versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**:
  - a) *relativi alle ritenute alla fonte (sui redditi da lavoro dipendente ed assimilato)..., e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;*
  - b) *relativi all'imposta sul valore aggiunto;*
  - c) *relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria";*
- i suddetti versamenti sono effettuati in un'unica soluzione **entro il 31/05/2020** oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio.

A questo punto, dunque, la situazione era la seguente:

- i. **agenzie viaggi e imprese turistico-ricettive + altre particolari categorie di soggetti** (ristoratori, trasportatori, noleggiatori, ecc.): sospensione dal versamento delle ritenute e dei contributi in scadenza nei mesi di **marzo e aprile**;
- ii. **agenzie viaggi e imprese turistico-ricettive + altre particolari categorie di soggetti** (ristoratori, trasportatori, noleggiatori, ecc.): sospensione dei versamenti Iva del solo **mese di marzo**;

- iii. soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione ... con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro**: sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e Iva in scadenza nel solo mese di **marzo**;
- iv. soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione ... con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro: **solo "mini proroga"** di quattro giorni dal 16 al 20 marzo.

### LA SOSPENSIONE EX DL N. 23/2020

A distanza di pochi giorni dall'entrata in vigore del D.L. 18/2020, Il D.L. 08/04/2020 n. 23, c.d. "Decreto Liquidità", è nuovamente intervenuto sui termini di versamento, disponendo quanto segue:

Articolo 18	<p><b>Sospensione versamenti</b></p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi o compensi <b>non superiori a 50 milioni</b> di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di <b>aprile e di maggio 2020</b>, i termini di versamenti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 (lavoro dipendente e assimilati) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano quali sostituti d'imposta;</li><li>b) all'Iva.</li></ul> <p>Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di <b>aprile e di maggio 2020</b>, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>La sospensione si applica anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (nel 2019) a condizione, tuttavia, che la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi sia almeno pari il 50%.</p> <p>La sospensione riguarda anche i soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.</p> <p>La sospensione, inoltre, si applica anche agli enti non commerciali compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa, relativamente alla ritenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano quali sostituti d'imposta e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</p>
-------------	--

La sospensione dei versamenti Iva per aprile e maggio si applica, a prescindere dai ricavi o compenso del periodo precedente, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o rateizzando l'importo in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente versate).

Da ultimo, viene previsto il mantenimento dei precedenti benefici per i seguenti soggetti che non rientrassero nei nuovi parametri dimensionali:

- settori particolarmente colpiti dalla crisi (come evocati nel D.L. 9/2020 e D.L. 18/2020), sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa dei versamenti al 1° giugno, in unica soluzione o 5 rate di pari importo;
- Federazioni Sportive Nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo.

Ai fini del controllo di una corretta fruizione dei nuovi benefici, gli enti assistenziali e previdenziali scambiano con l'Agenzia delle entrate i nominativi dei soggetti che hanno fruito della sospensione al fine di poter effettuare adeguati riscontri sulla sussistenza dei requisiti di legge (decremento del fatturato e corrispettivi).

## IL PUNTO AD OGGI

Per effetto delle norme suddette, ci si trova ora in presenza di un quadro davvero variegato, composto da diverse tipologie di sospensioni, parzialmente sovrapponibili:

- agenzie viaggi e imprese turistico-ricettive + altre particolari categorie di soggetti** (ristoratori, trasportatori, noleggiatori, ecc.): sospensione dal versamento delle **ritenute e dei contributi** in scadenza nei mesi di **marzo e aprile**, non subordinata a volumi di fatturato/ricavi (proroga versamenti al **31 maggio** e/o oltre se rateizzati);
- agenzie viaggi e imprese turistico-ricettive + altre particolari categorie di soggetti** (ristoratori, trasportatori, noleggiatori, ecc.): sospensione dei **versamenti Iva** del mese di **marzo** (l'Iva in scadenza in aprile dovrebbe essere versata, se non sussistessero le condizioni di cui al successivo punto v.), non subordinata a volumi di fatturato/ricavi (proroga versamenti al **31 maggio** e/o oltre se rateizzati);

- iii. soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione ... con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro**: sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e Iva in scadenza nel mese di **marzo** (proroga versamenti al 31 maggio e/o oltre se rateizzati);
- iv. soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione ... con ricavi o compensi **superiori a 2 milioni di euro**: **solo "mini proroga"** di quattro giorni dal 16 al 20 marzo; però il DL 23/2020 considera tempestivi anche i versamenti effettuati entro il **16 aprile 2020 (rimessione in termini)** che, conseguentemente, non saranno gravati di sanzioni e interessi;
- v. sospensione di cui all'art. 18 (decreto "liquidità"), fino al **30 giugno** e/o oltre se il versamento è rateizzato (max 5 rate), dei versamenti delle **ritenute** (dip. e assimilati), **contributi ed Iva**, concessa alla **generalità dei contribuenti** (compresi i soggetti di cui sub. ii i quali, diversamente, per quanto sopra esposto, sarebbero già chiamati al versamento dell'Iva scadente in aprile), sottoposta alle seguenti condizioni:
  - a. per i versamenti in scadenza ad **aprile 2020**, accertamento della diminuzione del fatturato (33% o 50%), di **marzo 2020, rispetto a marzo 2019**;
  - b. per i versamenti in scadenza a **maggio 2020**, accertamento della diminuzione del fatturato (33% o 50%), di **aprile 2020, rispetto ad aprile 2019**.

Ad esempio, un esercente attività di ristorazione potrebbe contare sulle seguenti proroghe:

1. sospensione Iva+rit.+contrib. in scadenza a **marzo**, al 31/05/2020 senza condizioni;
2. sospensione Iva+rit.+contrib. in scadenza a **aprile**, al 31/05/2020 senza condizioni;
3. sospensione Iva+rit.+contrib. in scadenza a **aprile**, al 30/06/2020 condizionata al calo del fatturato di marzo;
4. sospensione Iva+Iva+Iva+Iva in scadenza a **aprile**, al 30/06/2020 condizionata al calo del fatturato di marzo;
5. sospensione Iva+rit.+contrib. in scadenza a **maggio**, al 30/06/2020 condizionata al calo del fatturato di aprile.

## IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

### LA REGOLA GENERALE

L'art. 6 del D.M. 17/06/2014 stabilisce la regola generale che "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo".

In linea di massima, quindi, il 20 aprile, salvo eventuali proroghe ex Covid-19, scadrebbe il termine per il versamento del bollo sulle FE del primo trimestre.

### LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ART. 17 DEL DL 124/2019 NEL TESTO ANTE DL 23/2020

Il comma1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, stabiliva che, "nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta  
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
Dottori commercialisti e Revisori contabili

16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno”, facendo supporre che il suo estensore avesse qualche difficoltà a orientarsi con il calendario “Gregoriano.

#### LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ART. 17 DEL DL 124/2019 DOPO IL DL 23/2020

L'art. 26 D.L. 08/04/2020 n. 23, ha sostituito il suddetto comma 1-bis stabilendo che: “il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- a) per il **primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- b) per il **primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro”.

In sostanza, se l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre è inferiore a 250 euro, il relativo termine di versamento slitta al trimestre successivo; se l'importo complessivo a fine giugno (primo + secondo trimestre) supererà i 250 euro, occorrerà effettuare il versamento entro il 20 luglio.

Tale ultima scadenza potrebbe essere ulteriormente prorogata al 20 ottobre, qualora l'importo complessivo al 30 giugno fosse rimasto sotto la soglia di 250 euro.



**Attenzione: al 20 ottobre, termine di scadenza del versamento del terzo trimestre, andranno versati, in ogni caso, anche gli importi sotto soglia.**

Cordialità.

GiAn

~~~~~

**Causa la novità e la particolare complessità della materia trattata, la presente circolare informativa potrebbe contenere errori o imprecisioni; pertanto, il suo contenuto, che l'autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune.**